



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PAGANINI	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	NOSCHESE	MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BORSANI	LUISA CARLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6477/14
spedito il 20/11/2014

- avverso la sentenza n. 42/2/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
SONDRIO

proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

controparte:

difeso da:

FOMASINA ALESSANDRO
VIA S. CARLO 3 23037 TIRANO SO

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10520130003048027 IRES-ALTRO 2009

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 6477/14

UDIENZA DEL

18/05/2015

ore 15:00

SENTENZA

N° **2549/2015**


PRONUNCIATA IL:

18 maggio 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10 giugno 2015

Il Segretario


Loredana Calderini

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società . . . impugnava la cartella di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate di Sondrio aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2009, la detrazione d'imposta, nella misura del 55%, per le spese relative ad interventi finalizzati al risparmio energetico.

L'Ufficio aveva disconosciuto la detrazione operata dalla società ritenendo che la detrazione poteva essere concessa solo su beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale e non su beni affittati a terzi.

La ricorrente eccepiva l'errata interpretazione della Legge 296/2006, e successive circolari interpretative, che indicano tra i soggetti ammessi alla detrazione anche le società.

La Commissione Tributaria di Sondrio accoglieva il ricorso compensando le spese di causa.

L'Ufficio ha appellato la sentenza di primo grado sostenendo che l'agevolazione non può riguardare immobili costituenti oggetto e non strumento dell'attività imprenditoriale, quali le unità immobiliari concesse in locazione a terzi.

La società appellata con atto di controdeduzioni ha confutato le argomentazioni difensive dell'Ufficio chiedendo il rigetto dell'appello e la rifusione delle spese di causa per entrambi i gradi di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, uditi i rappresentanti delle parti che hanno ribadito quanto esposto nei rispettivi appelli e controdeduzioni e riscontrata la documentazione versata agli atti, ritiene doversi confermare la sentenza dei giudici di primo grado, per i motivi che qui di seguito si espongono, secondo criteri di succinta concisione.


In via preliminare, il Collegio rileva che l'Ufficio ha riproposto complessivamente le medesime argomentazioni già esaminate dai giudici di prime cure, senza alcun riferimento e contestazione delle motivazioni addotte in sentenza.

In via preliminare la Commissione osserva che ai sensi dell'art. 1, co 345, Legge n. 296/2006, *"(...) per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti (...) riguardanti (...) finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro (...)"*.

Ai sensi dell'art. 1, comma 349, della citata legge, poi, si rileva che le condizioni essenziali per usufruire delle predette detrazioni, risultano essere:

1. una perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che dichiara la rispondenza dell'intervento ai requisiti prescritti dalla norma.
2. acquisizione di una certificazione energetica dell'edificio, c.d. "Attestato di qualificazione energetica", predisposta ed asseverata da tecnico qualificato.

Con Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 31.05.2001, veniva specificato, poi, che gli edifici interessati all'agevolazione energetica erano compresi, tra gli altri, anche gli edifici strumentali.



In ragione di quanto surriportato, appare certo il diritto alla detrazione in argomento alla società appellata.

L'appello dell'Ufficio va, pertanto, rigettato.

Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.


La Commissione

CONFERMA


l'impugnata sentenza. Condanna l'Ufficio a rifondere le spese del grado, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori.

Milano, 18 maggio 2015

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE





COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI MILANO

VIA VINCENZO MONTI, 51
20123 MILANO
Tel. 0693832137
Sezione n. 12

Spett.le

in persona del legale rappr. pro tempore

Inviata all'indirizzo Pec: .

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 37 del D.LGS del 31/12/1992 n. 546 si comunica
che in relazione all'appello n. 6477/14 proposto da AG. ENT. DIREZIONE
PROVINCIALE DI SONDRIO
(per Sent/Dec N. 42/02/14 del 29/04/2014 della Comm. Provinciale di SONDRIO)
Atto/i emesso/i da AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO
(per CARTELLA DI PAGAMENTO N. 10520130003048027 Imposta: IRES-ALTRO Anno 2009)
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

in data 18/05/2015 presso la sezione n. 12 di questa Commissione è stata emessa
la sentenza N. 2549/12/15 depositata il 10/06/2015 con il seguente

DISPOSITIVO

La Commissione conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'Ufficio a rifondere le
spese del grado, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori. -

MILANO 10/06/2015

Per la Commissione Tributaria
LOREDANA CALDERINI

L'indirizzo di PEC del mittente della presente comunicazione non è utilizzabile per la presentazione di atti e documenti inerenti il contenzioso tributario.

Al destinatario della presente comunicazione è raccomandato di prendere visione delle AVVERTENZE pubblicate al seguente indirizzo:
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze.htm, concernenti:

- a) la possibilità di richiedere la discussione in pubblica udienza (Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992)
- b) le modalità per il deposito di documenti e memorie (Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992)
- c) le modalità di comunicazione del dispositivo delle sentenze (Artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992)
- d) i termini per l'appello e per il ricorso per Cassazione (Artt. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992)
- e) le modalità di restituzione dei fascicoli processuali alle parti (Art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992)
- f) i reclami avverso i decreti dei presidenti delle commissioni adite (Art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992).